

ROMA



Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Promozione Tutela Ambientale
e Benessere degli Animali"

Oggetto: Rinnovo dell'affidamento in adozione all'Associazione "Simpatiche Canaglie" dell'area cani di proprietà di Roma Capitale, in carico al Dipartimento Tutela Ambientale, sita in Via *Fiume Bianco* (angolo Ristorante *Squisito*) ricadente nel Municipio Roma IX per il servizio gratuito di manutenzione temporanea.

CONVENZIONE

Il giorno del mese di gennaio dell'anno 2017, in Roma, presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale, sottoscrivono il presente atto

DA UNA PARTE:

ROMA CAPITALE, C.F. 02438750586, nella persona della dott.ssa Rosalba MATASSA nata a [REDACTED], il [REDACTED], domiciliata per la carica in Roma, ove sopra, che interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della "Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali" del Dipartimento Tutela Ambientale, giusta Ordinanza del Sindaco n 132 del 09.12.2016, in forza dei poteri che gli derivano dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art.107, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale.

ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d'ora in poi sarà indicata anche come **CONCEDENTE**.

DALL'ALTRA PARTE:

Il sig. Mauro SASSARA, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED], che interviene nel presente atto per la carica che ricopre nella sua qualità di Presidente: dell'Associazione "Simpatiche Canaglie".

Il Soggetto come sopra rappresentato, sarà d'ora in poi indicato anche come **SOGGETTO ADOTTANTE**.

PREMESSO

CHE nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente Roma Capitale, numerosi spazi, siti all'interno di più ampie aree verdi, in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale, sono riservati all'attività ludica e di passeggio per cani (cosiddette aree cani).

CHE come si evince dalle *Linee Guida approvate dalla Giunta Capitolina in materia di "adozione aree cani" di Roma Capitale in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile* (Deliberazione G.C. n. 306 del 17.10.2014), emerge la necessità di sviluppare iniziative finalizzate ad elevare gli standard qualitativi preesistenti di manutenzione, non ottimali a causa della cospicua contrazione delle risorse economiche stanziare in Bilancio per le aree in questione.

CHE pertanto, nel favorire lo sviluppo di modelli di sussidiarietà orizzontale potenziando gli schemi operativi di partenariato sociale pubblico-privato, è opportuno dar seguito alla volontà più volte espressa dai cittadini di "adottare" le suddette "aree cani", quale forma di collaborazione dei medesimi con l'Amministrazione di Roma Capitale, nella manutenzione delle

aree già in essere o in via di realizzazione.

CHE il modello dell'ADOZIONE costituisce un Istituto all'interno del quale il soggetto Adottante si impegna, mediante il perfezionamento di apposito atto, a mantenere l'area cani cittadina adottata in conformità a specifici standard tecnico-operativi definiti unilateralmente dal competente Ufficio di Roma Capitale, per un periodo a tempo determinato e senza oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Capitolina.

CONSIDERATO

CHE il soggetto Adottante ha presentato istanza di rinnovo al Dipartimento Tutela Ambientale, acquisita agli atti con prot. QL58617 del 19.10.2016 (allegato A), per l'adozione dell'area cani di proprietà di Roma Capitale, sita in Via FIUME BIANCO (angolo Ristorante "Squisito") Municipio Roma IX per il servizio gratuito di manutenzione temporanea, allo scopo di prevenire stati di degrado ed eventuali usi impropri dell'area, come da Disciplinare Tecnico Manutentivo (allegato C).

CHE ai sensi della Legge n.55 del 19/03/1990 e s.m.i. nulla osta alla firma del presente atto.

CHE ai sensi dell'art.32 quater del Codice Penale, come sostituito dall'art.3 della Legge 15/11/1993 n.461, il Sig. Mauro SASSARA quale Presidente dell'Associazione "Simpatiche Canaglie" ha dichiarato di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

CHE la richiesta di rinnovo dell'adozione della suddetta "area cani" è stata valutata ed approvata dal Dipartimento Tutela Ambientale, in quanto la correlata proposta è stata ritenuta adeguata agli standard qualitativi in premessa.

CHE il presente ATTO DI CONVENZIONE (allegato B) è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di assegnazione, n. del _____ insieme al Disciplinare Tecnico Manutentivo (allegato C), alla domanda di adozione (allegato A) ed al Verbale di consegna dell'area cani in adozione (allegato D).

Tutto ciò premesso e confermato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

RICHIAMO ALLE PREMESSE

Le premesse suindicate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto del presente atto è l'adozione dell'area cani sita a Roma in Via Fiume Bianco (angolo Ristorante "Squisito") e ricadente nel Municipio Roma IX di proprietà di Roma Capitale, in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale e censita al catasto del verde con il n. 34.

ART.3

SOGGETTO DESTINATARIO DELL'ADOZIONE

L'Associazione "Simpatiche canaglie" CF 97624650582 con sede in Via del Pianeta Venere 25 00144 Roma nella persona del Sig. Mauro SASSARA, nato a Marta (VT) il 14.08.1951, C.F. SSSMRA51M14E978Z che interviene nel presente atto per la carica che ricopre in qualità di Presidente dell'Associazione "Simpatiche Canaglie".

ART.4

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI ADOZIONE

E' fatto assoluto divieto al soggetto Adottante di cedere a terzi l'affidamento in adozione assentito in suo favore, salvo espressa autorizzazione scritta del Concedente, su motivata richiesta del soggetto Adottante.

ART.5

REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE O PER INERZIA DELL'IMPEGNO ASSUNTO

Il Concedente può decidere di revocare il contratto di "adozione area cani", senza indennizzo, a) per motivi di interesse pubblico; b) per motivi attinenti l'accertata incuria da parte del soggetto Adottante, nell'assolvere all'impegno assunto con l'atto di adozione; c) quando venga ostacolata o ridotta dall'Adottante la fruizione pubblica dell'area avuta in adozione; d) per danneggiamento od alterazione dello stato dei luoghi da parte dell'Adottante; e) per mancata realizzazione di parti del programma di intervento autorizzato o di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico Manutentivo.

ART.6

ESCLUSIONE DELLE FINALITA' DI LUCRO

L'adozione non prevede alcun vantaggio economico per il soggetto Adottante, né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell'Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice rimborso spese, né alla realizzazione di qualsiasi forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l'apposizione di cartellonistica, ad eccezione di quella istituzionale di Roma Capitale, recante l'apposito logo istituzionale dell'Ente e contenente le indicazioni operative afferenti l'adozione dell'area cani.

ART. 7

VALORIZZAZIONE CINOFILA E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI

L'area cani adottata resta potenzialmente utilizzabile, in conformità alla vigente normativa ed in consonanza con finalità di valorizzazione cinofila, da parte di soggetti eventualmente interessati e diversi dal soggetto adottante, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante medesimo, facendo ricorso all'Istituto di occupazione di suolo pubblico, in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico e del canone (COSAP). Tali utilizzi devono rivestire carattere occasionale e strumentale allo svolgimento dell'attività principale a cui è destinata l'area stessa.

ART.8

CARATTERE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO DELL'INIZIATIVA

In ragione del carattere di partenariato pubblico-privato, l'iniziativa in materia di adozione spetta di norma alla singola persona fisica o singolarmente all' Associazione, o Comitato o Ente o Organismo, che presenti istanza formale al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, per adottare un'"area cani" e, solo se per la medesima area sussistano, anche in via temporalmente dilazionata, più richieste, l'adozione verrà riconosciuta, da parte dell'Ufficio competente, al soggetto che offra il miglior progetto sotto il profilo quali-quantitativo.

ART.9

GARANZIA DI ADEGUATA PUBBLICITÀ

L'Amministrazione Capitolina, quale Concedente assicurerà adeguata pubblicità all'area data in adozione, mediante il costante aggiornamento dell'apposita sezione, presente nel sito istituzionale di Roma Capitale, nelle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale.

ART.10

GARANZIA DI PROFICUA INTERLOCUZIONE

E' garantito al soggetto Adottante, per l'intero periodo di durata dell'adozione, un rapporto di diretta e proficua interlocuzione con l'Ufficio competente, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative, in un'ottica di virtuoso tutoraggio nell'ambito dell'instaurato partenariato pubblico-privato.

ART.11

GESTIONE DELL'AREA CANI

Gestione quale assunzione dell'impegno, a titolo gratuito, da parte del soggetto adottante, a mantenere per un periodo di tempo determinato l'area cani adottata, curandone la pulizia, il decoro e gli arredi, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, ed eventualmente la custodia, secondo un livello quali-quantitativo di interventi, conformi a standard definiti nel dettaglio dal Disciplinare Tecnico Manutentivo (allegato C), che il soggetto Adottante dovrà sottoscrivere al momento dell'assegnazione.

ART.12

OBBLIGHI DEL SOGGETTO ADOTTANTE

12a) Realizzare a propria cura e spese quanto descritto nel Disciplinare Manutentivo che il soggetto Adottante dovrà sottoscrivere al momento dell'assegnazione (allegato C), nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

12b) Obbligo del soggetto Adottante a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di Assicurazione, per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone od a cose correlati allo svolgimento del servizio di manutenzione temporanea.

12c) Se il soggetto Adottante intende utilizzare personale dipendente, dovrà applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

12d) Il soggetto Adottante si impegna a non ostacolare, modificare od alterare la fruibilità dell'area, a non effettuare interventi per nuovi manufatti od impianti, ed a non effettuare attività

(ad esempio: addestramento cani, manifestazioni canine competitive) in quanto limiterebbero la fruibilità pubblica dell'area, e si porrebbero in contrasto con la finalità dell'adozione.

12e) Il soggetto Adottante deve rispettare ed applicare quanto contenuto nella presente Convenzione, nel Disciplinare Tecnico Manutentivo (allegato C) e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e dai Regolamenti.

ART.13

ONERI DELLA ADOZIONE/REALIZZAZIONE

Per l'intero periodo di concessione in adozione dell'area de quo, dovranno essere rispettati da parte del soggetto Adottante, gli specifici standard tecnico-operativi definiti dal competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale. Gli oneri inerenti l'adozione sono esclusivamente a carico del soggetto Adottante.

ART.14

APERTURA DELL'AREA

L'area cani adottata è aperta negli orari stabiliti e resi noti mediante affissione di segnaletica specifica. In deroga a questo, Roma Capitale può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti, per realizzare iniziative della stessa tematica, o può decidere la chiusura dell'area per validi motivi.

ART.15

VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE SULLA GESTIONE DELL'AREA

Il Concedente, tramite un suo rappresentante, potrà verificare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, lo stato di manutenzione dell'area data in adozione e l'esecuzione dell'impegno preso in conformità al progetto approvato.

Per funzioni di vigilanza sull'utilizzo dell'area sono autorizzati all'accesso, oltre al personale di Roma Capitale, il personale della Sanità Pubblica Veterinaria della ASL e la Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competenti.

In caso di abuso e/o grave inadempienza nella gestione suddetta, il soggetto Adottante avrà 15 giorni (quindici) di tempo, dalla ricezione della segnalazione formale inviata dal Concedente, per provvedere all'esecuzione di operazioni previste e non eseguite, e/o al ripristino di impianti ed arredi fissi danneggiati.

Per i succitati motivi può imporre una sanzione pecuniaria commisurata al danno procurato ed al periodo di sussistenza dell'abuso e/o dell'inadempienza.

Nel caso in cui tale inadempienza dovesse persistere, pur con pagamento della sanzione amministrativa prevista, potrà essere sospeso il contratto di Adozione sino a che il soggetto Adottante non abbia assolto agli obblighi contestati dal Concedente, entro 30 giorni (trenta) dalla ricezione della comunicazione formale da parte del Concedente medesimo.

Trascorso inutilmente tale periodo di tempo il Concedente potrà risolvere il presente contratto di adozione.

ART.16

DURATA DELL'ADOZIONE

L'adozione dovrà avere la durata di anni uno (1).

La decorrenza si intende a partire dalla firma delle parti, del Verbale di Consegna dell'area cani" (allegato D) in oggetto.

Nel caso in cui il soggetto Adottante, allo scadere del contratto annuale, non intenda proseguire nell'adozione dell'area cani assegnata, dovrà darne tempestivamente formale comunicazione all'Ufficio competente, con raccomandata a/r., restituendo immediatamente, una volta scaduto il contratto, l'area alla piena disponibilità dell'Ente Concedente.

Almeno tre mesi prima della scadenza dell'Adozione, il soggetto Adottante dovrà comunicare al Concedente l'intenzione di rinnovo, a mezzo di raccomandata a/r.

Entro tre mesi dalla richiesta di rinnovo, il Concedente valuterà le nuove condizioni e le garanzie offerte dal soggetto Adottante, restando convenuto il diritto di modificare le condizioni del Contratto, alla luce di possibili mutazioni sopraggiunte alle vigenti esigenze di pubblica utilità, al fine di disporre l'eventuale rinnovo dell'adozione con la sottoscrizione di una nuova Convenzione che recepisca le modifiche concordate tra le parti.

Qualora per la medesima area pervengano più richieste si valuterà la migliore proposta di manutenzione.

Inoltre, in allegato o no all'eventuale istanza formale di rinnovo, il soggetto Adottante dovrà inviare presso l'Ufficio Concedente una relazione concernente le operazioni eseguite, le criticità incontrate e poi risolte, le migliorie che intenderà apportare alla manutenzione eseguita, in caso di interesse a proseguire nell'Adozione in essere.

ART.17

SGOMBERO DELL'AREA

Allo scadere del contratto di Adozione, l'Adottante dovrà provvedere a suo carico allo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciata libera da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, ed in perfetto ordine e pulizia. In caso di inadempienza saranno applicate all'Adottante le sanzioni previste dalle vigenti norme e regolamenti ed il Concedente, senza pregiudizio di ogni azione o diritto spettante allo stesso, procederà alla revoca dell'Adozione medesima, avvalendosi, nei confronti del soggetto Adottante, della clausola risolutiva di cui all'art.1456 del c.p.c. È pertanto esclusa ogni e qualsivoglia controprestazione a favore dell'Adottante. L'area in essere ritornerà al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione di Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art.934 e ss. del Codice Civile, senza necessità di alcun ulteriore atto.

ART.18

CANONE DI ADOZIONE

Il canone per l'adozione dell'area non è dovuto, in quanto trattasi di offerta di servizi inerenti la gestione, in capo al soggetto Adottante, totalmente gratuita, senza oneri per l'Amministrazione Concedente, con finalità no-profit, esclusivamente di carattere sociale, quali quelle di offrire un'adeguata fruibilità da parte dell'utenza pubblica.

ART.19

VERTENZE

Tutte le vertenze che potranno eventualmente insorgere tra il soggetto Adottante ed il Concedente, in merito all'interpretazioni od alla esecuzione della presente Adozione, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

ART. 20

RINVII

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Per il soggetto adottante
Presidente dell'Associazione "Simpatiche Canaglie"
Mauro SASSARA

Per Roma Capitale
Direttore della Direzione
Tutela Ambientale e Benessere degli Animali
Rosalba MATASSA

